



AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE (art. 55 co. 3 del D.Lgs 117/2017) E GESTIONE DI INTERVENTI DESTINATI ALLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, FINANZIATE DAL FONDO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (DPCM 29/07/2022 - DEL. G.R. N.1918/2022 - A.D. N. 192/1059/2023 DELLA REGIONE PUGLIA).

CUP: C89I22001510003

CIG: B4CFFD056D

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TRANI - BISCEGLIE

PREMESSA

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dell'intervento con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale ecosistema complesso, in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati, operanti nel settore dell'integrazione culturale, sociale e occupazionale dei cittadini e nuclei familiari più fragili.

Il carattere innovativo e la complessità del servizio da fornire che comprende diverse attività che dovranno essere coordinate da un unico centro decisionale, rende opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere il futuro soggetto gestore nella scelta delle modalità operative di svolgimento dei diversi interventi programmati.

La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi di inclusione sociale si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per accesso alle prestazioni.

Lo strumento della co-progettazione vede quindi l'Ambito Territoriale ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi. Appare pertanto fondamentale assicurare la trasparenza tra Enti diversi che collaborano alla gestione dei servizi prevedendo, con apposita procedura, la presenza di un sistema di verifica, valutazione e controllo che assicuri la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi innovativi nella gestione delle diverse azioni, dando avvio a progettualità evolute, riconnettendo le diverse risorse e interventi territoriali, generando integrazione e complementarietà tra gli stessi, allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni dei destinatari e della stessa comunità locale.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente avviso pubblico è emanato in osservanza del seguente quadro normativo:

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

- Art. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che conferisce ai Comuni la possibilità di svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed Art. 119 che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità dei servizi e/o interventi;

- Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (c.d. *Codice del Terzo Settore*), che disciplina l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento e prevede, all'art. 55 commi 1 e 2:

1 *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co- programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;*

2 *“La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;*

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 20 maggio 2020, con la quale la Consulta, pronunciandosi sull'istituto della co-progettazione, ha statuito che *«il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico»;*

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono state adottate le linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore – 57 del D. Lgs. n. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici) che, all'art. 6 afferma che *“Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017”;*

- Legge n. 328 del 8 novembre 2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore;

- Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
 - Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 *“Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”*;
 - V Piano delle Politiche Sociali della Regione Puglia 2022-2024 approvato con Del. G. R. n. 353 del 14 Marzo 2022;
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
 - Legge n. 134/2015 *“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”*;
 - Art. 60 del D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”*;
 - L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che prevede l'istituzione del *“Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”*;
 - Legge n.234/2021 che prevede lo stanziamento del *“Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”*;
 - Del. G. R. n. 1918/2022 con cui la Regione Puglia ha approvato la *“Programmazione regionale interventi a valenza sociale per persone affette da disturbi dello spettro autistico a valere sulle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità –DPCM del 29/07/2022”*;
 - A.D. 192/2023/1059 con cui la Regione Puglia ha provveduto ad approvare le linee guida per l'accesso e l'utilizzo del Fondo per l'Inclusione Sociale nonché il riparto delle risorse in applicazione dei criteri statuiti con DGR 1918/2022 assegnando all'Ambito di Trani la somma complessiva di € € 183.341, 52 di cui una quota del 40 % pari a € 73.336,61 per la realizzazione di *“Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher – (lettera b – DPCM 29 luglio 2022)”*;
 - La Delibera n. 97 del 28/09/2023 con cui la Giunta Comunale ha fornito apposito indirizzo per l'Approvazione della progettualità candidata e presa d'atto dell'ammissione al finanziamento in favore dell'Ambito territoriale Trani-Bisceglie a valere sul *“Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità”* – decreto del 29 Luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – programmazione regionale interventi a valenza sociale per persone affette da disturbi dello spettro autistico approvata con D.G.R. 1918/2022;
- 1
- La delibera di Coordinamento Istituzionale n. 11 del 30/07/2024 con cui di da indirizzo a procedere all'avvio di *“Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher – (lettera b – DPCM 29 luglio 2022)”*, affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo l'utilizzo dello strumento della co-progettazione, previsto dal Codice del terzo settore (art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017), al fine di favorire la partecipazione diffusa delle diverse realtà operanti sul territorio e la più ampia convergenza di risorse e idee per l'attivazione delle iniziative progettuali più rispondenti ai bisogni ed alle esigenze dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze residenti nell'Ambito Territoriale di Trani - Bisceglie;

La Determinazione Dirigenziale n. 2060 del 16/12/2024 con cui si è provveduto ad adottare il presente Avviso Pubblico.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CO-PROGETTAZIONE

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di **Manifestazioni di Interesse (MI)** da parte di **Enti del Terzo Settore (ETS)** interessati alla realizzazione di ***“Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher – (lettera b – DPCM 29 luglio 2022)”*** finalizzato appunto al coinvolgimento ed all’inclusione sociale di almeno 10 minori e 20 giovani affetti da disturbo dello spettro autistico, finanziati dal Fondo per l’Inclusione delle Persone con Disabilità ai sensi della Del. G. R. n. 1918/2022 e della D. D. n. 192/1059/2023 della Regione Puglia (Fondo per l’Inclusione delle Persone con Disabilità – DPCM 29/07/2022), da attivarsi nei comuni di Trani e Bisceglie, salvo ulteriore proroga dei termini eventualmente concessa dalla Regione Puglia.

Scopo della presente procedura è l’individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) con cui attivare un tavolo di co-progettazione finalizzato all’elaborazione congiunta della Progettazione Definitiva (PD) degli interventi e delle attività redatta secondo le indicazioni del presente avviso.

Specificatamente l’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie intende individuare degli ETS con esperienza che, anche in partenariato con altri ETS ivi comprese le realtà del volontariato locale, siano disponibili ad operare in rete fra loro e con le istituzioni locali e a co-progettare e co-gestire con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale interventi, afferenti alle due seguenti **linee d’azione progettuali, da realizzarsi nei Comuni di Trani e Bisceglie:**

- LINE D’AZIONE A) *PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO;*

- LINEA D’AZIONE B) *PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI NELL’ETA’ DI TRANSIZIONE FINO AI 21 ANNI.*

Le attività da realizzare dovranno prevedere interventi di assistenza e socializzazione di carattere eterogeneo da adattare alle specifiche esigenze del piano terapeutico del soggetto beneficiario affetto da disturbo dello spettro autistico. Occorrerà promuovere la realizzazione di laboratori ludici, sportivi, culturali da realizzarsi in contesti integrati.

Le finalità delle attività saranno quelle di:

- favorire l’integrazione sociale;
- favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e della socializzazione;
- migliorare la qualità della vita;
- potenziare le competenze comunicative e verbali;
- sviluppare le abilità sociali e di apprendimento nei vari contesti di vita;
- sviluppare le potenzialità individuali;
- favorire la partecipazione attiva ai vari contesti di vita;
- favorire il benessere personale e l’autostima;
- potenziare il percorso educativo scolastico, favorire l’integrazione e socializzazione.

Le proposte progettuali dovranno includere elementi innovativi e sperimentali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi citati, quali, a titolo esemplificativo:

- 1 laboratori di abilità sociali e/o culturali;

- 2 laboratori di autonomia funzionale e abilità pratiche;
- 3 laboratori di apprendimento in gruppo;
- 4 laboratori di abilità pre – occupazionali e avviamento professionale per i ragazzi da 18 a 21 anni.

ART. 2 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

I destinatari delle attività saranno:

- non meno di n. 10 minori affetti da disturbo dello spettro autistico frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
 - non meno di n. 20 ragazzi e ragazze affetti da disturbo dello spettro autistico nell'età di transizione e fino ai 21 anni;
- residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie. La platea dei beneficiari finali dovrà essere individuata in numero uguale per Trani e per Bisceglie.

L'individuazione dei beneficiari avverrà mediante pubblicazione di Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze di partecipazione alle attività ed agli interventi da parte delle famiglie interessate, a cura dell'Ambito Territoriale.

ART. 3 - SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE LA DISPONIBILITA' ALLA CO-PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art.4 del Dlgs n. 117/2017 ed ai fini della maggiore integrazione possibile tra i rappresentanti del Terzo Settore possono presentare una proposta progettuale preliminare tutti i soggetti del terzo settore così come definiti al suddetto articolo, in forma singola, costituiti o che si impegnano a costituirsi in ATS ed i loro Consorzi.

Le ETS dovranno essere iscritti al RUNTS ovvero essere ONLUS.

I soggetti proponenti, dovranno avere oggetto sociale coerente con la presente procedura.

I candidati devono avere almeno una sede legale e/o operativa nella città di Trani e nella città di Bisceglie.

I componenti del raggruppamento dovranno assicurare equo accesso alle attività da parte di tutti i beneficiari finali coinvolti, individuati mediante avviso pubblico.

I membri dell'ATS o del consorzio devono specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con l'indicazione della quota parte di finanziamento di competenza di ognuno.

I componenti dell'ATS, devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capogruppo/capofila, il quale sottoscriverà l'accordo di collaborazione in nome e per conto proprio e degli altri componenti dell'ATS. L'Ambito Territoriale, in caso di revoca parziale o totale delle attività, potrà rivalersi nei confronti dei singoli soggetti componenti dell'ATS, solidalmente responsabili, fino all'intero ammontare.

È consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti non ancora costituiti in ATS.

In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l'ATS e deve contenere l'impegno, in caso di ammissione, a costituirsi in ATS nella forma di scrittura privata autenticata e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni e che gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandatario (capofila).

Nel caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento la dichiarazione di intenti deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con indicazione della quota parte di contributo di competenza di ognuno.

Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione di co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È ammesso il mutamento soggettivo della composizione dell'ATS nei limiti previsti dall'art. 68 del D.lgs. 36/2023.

I soggetti proponenti la manifestazione di interesse possono coinvolgere altri Enti pubblici o privati in qualità di partner esterni che, senza far parte dell'ATS o dell'ATI, garantiscono al partenariato il proprio contributo in termini di relazioni territoriali, spazi e networking.

La presenza dei partner esterni nel progetto sarà dimostrabile attraverso lettere, convenzioni o altra documentazione idonea allo scopo. I partner esterni possono partecipare a più proposte progettuali.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI

I soggetti partecipanti alla procedura di co-progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) requisiti di ordine generale:

- Possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dalla vigente normativa in materia di contrattualistica e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la P.A.;
- Situazione regolare in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva.

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente (o dai concorrenti) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii con le modalità ivi indicate utilizzando l'apposito modello di Domanda allegato al presente Avviso a formarne parte integrante e sostanziale.

B) requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- ONLUS;
- Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altra documentazione utile allo scopo;

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso per l'attività di sua competenza.

C) requisiti di capacità economico-finanziaria: i partecipanti devono dimostrare la propria capacità economica-finanziaria mediante:

valore della produzione realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili non inferiore a € 73.336,61.

Detto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

D) **requisiti di capacità tecnica-professionale:** i partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica-professionale mediante:

dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso:

1. attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di co-progettazione, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per l'importo minimo di euro 50.000,00;
2. interventi di inclusione socio-ricreativa di persone e/o minori con disabilità.

Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco indicante la specifica tipologia del servizio svolto, l'importo, la durata e il destinatario pubblico e/o privato.

Detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

Art. 5 - CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Gli enti proponenti potranno presentare al massimo una MI, con acclusa proposta progettuale, riguardante la linea di azione progettuale indicate alle lettere A e quella indicata alla lettera B di cui all'art. 1.

Le proposte progettuali, per essere ammissibili, dovranno:

- svolgersi nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale con attività da realizzarsi in tutti i Comuni e terminare entro il 30 Giugno 2025;
- avere come destinatari finali delle attività i soggetti di cui all'art. 3 del presente avviso.

Le proposte progettuali dovranno essere articolate secondo quanto previsto nell'art. 2 del presente avviso ed in particolare con riferimento alle Linee di Azione che qui di seguito vengono meglio dettagliate:

LINEA DI AZIONE A)

A) PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Le attività ed i percorsi dovranno assicurare la continuità del percorso educativo scolastico oltre l'orario curriculare in contesto domiciliare e territoriale, in stretta sinergia con la famiglia, il Servizio Sociale, l'Istituzione Scolastica, la ASL (NPIA). Per ciascuno dei beneficiari dovrà essere redatto un progetto di intervento personalizzato, sottoscritto obbligatoriamente anche dai genitori/tutori in caso di minori, che riporti la tipologia di intervento attuato in relazione ai peculiari bisogni, gli obiettivi da raggiungere e il monitoraggio delle attività.

Il target di utenti previsti per questo intervento è di non meno n. 10 potenziali beneficiari, per i quali in caso di necessità di sostegno elevato o molto elevato dovrà essere garantito un rapporto uno a uno.

LINEA DI AZIONE B)

B) PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI NELL'ETA' DI TRANSIZIONE FINO AI 21 ANNI.

Le attività ed i percorsi dovranno consentire una maggiore partecipazione dei minori e dei ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico ad attività extracurricolari, attività ludiche, sportive e culturali in stretta sinergia con la famiglia, il Servizio Sociale, l'Istituzione Scolastica, la ASL (NPIA-CSM). Per i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 21 anni, le attività dovranno tener conto dell'esigenza di avviare percorsi di inclusione propedeutici all'inserimento socio-lavorativo. Per ciascuno dei beneficiari dovrà essere redatto un progetto di intervento personalizzato, sottoscritto obbligatoriamente anche dai genitori/tutori in caso di minori, che riporti la tipologia di intervento attuato in relazione ai peculiari bisogni, gli obiettivi da raggiungere e il monitoraggio delle attività. Il target di utenti previsti per questo intervento è di non meno di n. 20 potenziali beneficiari, per i quali in caso di necessità di sostegno elevato o molto elevato dovrà essere garantito un rapporto uno a uno.

Per entrambi gli interventi è auspicabile la coerenza delle azioni con le attività promosse dal TAF (Trani Autism Friendly) e dal BAF (Bisceglie Autism Friendly) nonché, in fase attuativa, è auspicabile una concreta sinergia con i soggetti pubblici già operanti nell'ambito dell'autismo, valorizzando i rapporti e le sinergie tra l'Istituzione Scolastica, la ASL (NPIA-CAT-CSM) e il Servizio Sociale professionale, anche al fine di potenziare i Piani Terapeutici Individuali.

Le attività dovranno essere realizzate ad opera di personale qualificato in materia di autismo ed esperto nell'utilizzare con efficacia le metodologie e tecniche di analisi del comportamento, valorizzando, prioritariamente, gli spazi pubblici delle città come parchi, piazze, strade, biblioteche, etc.

ART. 6 - DURATA DEL PROGETTO

Le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione, avranno durata di n. 6 mesi e dovranno concludersi entro il 30 Giugno 2025 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e/o dalla data di comunicazione di avvio delle attività. La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto, potrà essere autorizzata previo atto formale di proroga della Regione Puglia, ovvero qualora l'Ambito Territoriale Sociale abbia la disponibilità di altre fonti di finanziamento a cui accedere per prolungare la durata del progetto.

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività co-progettate ammontano complessivamente ad € 73.336,61, comprensive di imposte, tasse, contributi ed altri oneri connessi all'erogazione degli interventi programmati.

Il soggetto partecipante alla selezione dovrà impegnarsi a cofinanziare la proposta progettuale con risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite da parte di enti non pubblici) e/o non monetarie (beni immobili, beni strumentali, attrezzature, automezzi, risorse umane, etc.) pari ad una quota non inferiore al 5% del budget di cui al precedente comma.

In sede di valutazione del Piano economico finanziario verrà assegnato un punteggio aggiuntivo in ragione del cofinanziamento offerto dal soggetto concorrente.

La quota di co-finanziamento dovrà essere quantificata indicando il corrispondente valore in denaro delle singole risorse messe a disposizione (es. risorse finanziarie, risorse umane, risorse derivanti da

collaborazioni o supporto economico di altri soggetti o reti territoriali, beni mobili ed immobili), da evidenziare nel Piano economico finanziario.

In ragione della sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo sarà erogato a fronte dell'attuazione degli interventi concordati in sede di co-progettazione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella Convenzione, a titolo di contributo e rimborso dei costi effettivamente sostenuti (costi reali), rendicontati e documentati dall'Ente Attuatore, con obbligo di restituzione, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

In riferimento alle modalità di rendicontazione si richiamano le indicazioni contenute nell'Allegato 1 - Linee Guida per l'accesso e l'utilizzo del "Fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità" Decreto 29 Luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Programmazione regionale approvata con Del. di G.R. 1918/2022 (Atto Dirigenziale Regione Puglia n.1059/2023). Eventuali somme non riconosciute dalla Regione Puglia non verranno liquidate.

Art. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta-offerta di co-progettazione e relativa documentazione, entro le ore 12.00 del 15 Gennaio 2025, a pena di esclusione dalla procedura, al seguente indirizzo pec: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Alla domanda (Modello A), redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, andrà allegato:

- Proposta progettuale (Modello B)
- Piano economico-finanziario (Modello C)
- DGUE
- Informativa sulla privacy
- Nomina Responsabile esterno dei dati
- Patto di Integrità
- Dichiarazione sostitutiva (anticorruzione)

**La documentazione suddetta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente capofila (mandataria).*

- in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dichiarazione d'intenti a costituirsi in soggetto giuridico (Modello D);
- in caso di raggruppamenti o consorzi, indicazione delle parti di servizio svolte dalle consorziate.

Dovranno, inoltre, essere allegati alla predetta documentazione:

- copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'Ente Proponente o di tutti i componenti in caso di raggruppamento;
- copia dello Statuto o Atto Costitutivo del Proponente o di tutti i componenti in caso di raggruppamento.

Le istanze andranno redatte in forma chiara e leggibile e dovranno essere complete delle informazioni sopra richieste e degli eventuali allegati.

In caso di mancanza/incompletezza di elementi non essenziali della documentazione, l'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Configurano cause di esclusione dalla procedura in oggetto le istanze di partecipazione corredate degli allegati summenzionati:

- pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- non sottoscritte o sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
- prive dei requisiti richiesti;

ART. 10 - FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione si articolerà nelle fasi di seguito descritte.

FASE 1: Pubblicazione del presente Avviso per la ricezione di Manifestazione di Interesse.

FASE 2: Individuazione del/dei soggetto/i partner dell'Ente e della relativa MI/proposta progettuale mediante una selezione volta a:

1. verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale, nonché economico-finanziaria, dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione;
2. valutare le proposte progettuali pervenute con attribuzione di un punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente Avviso;
3. individuare le MI/proposte progettuali sulle quali si attiverà la successiva fase di co-progettazione.

FASE 3: Co-progettazione e definizione del progetto definitivo. Sulla base delle proposte tecniche progettuali selezionate si procederà alla definizione del progetto definitivo mediante il tavolo di co-progettazione fra l'Ambito Territoriale Sociale di Trani - Bisceglie ed i referenti dei soggetti proponenti (singoli o reti) selezionati.

Durante la fase di co-progettazione si potrà giungere anche alla ridefinizione delle proposte presentate nelle fasi precedenti al fine di addivenire ad **un'unica macro-progettualità coordinata e coerente** che preveda linee d'azione progettuali differenti ma tra loro integrate realizzate da una pluralità di soggetti (comunque rientranti fra quelli indicati all'articolo 4). In tal caso la Convenzione tra Amministrazione e soggetto attuatore (o soggetti attuatori) dovrà disciplinare con chiarezza e precisione le competenze, i compiti, le responsabilità e le prerogative di ciascun soggetto attuatore oltre che dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il progetto definitivo dovrà definire tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- a) le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire;
- b) gli elementi e le caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- c) l'allocazione delle risorse umane e finanziarie, messe a disposizione dal co-progettante.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Ambito Territoriale, è condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura della presente co-progettazione, il Comune di Trani – in nome per conto dell'Ambito Territoriale Sociale – si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La mera partecipazione dei Soggetti del Terzo Settore alle fasi predette non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

FASE 4: Approvazione del progetto definitivo e stipula della Convenzione tra l'Amministrazione procedente ed il soggetto selezionato (o i diversi soggetti selezionati).

In seguito a specifico provvedimento di accertamento della regolarità dell'istruttoria di co-progettazione, di approvazione dei suoi esiti e previa verifica della disponibilità finanziaria, si procede alla stipula della Convenzione, ex art. 11 del L. 241/1990, tra il Comune di Trani capofila dell'ATS ed il soggetto selezionato (o i soggetti selezionati) sulla base del progetto definitivo scaturito dalla fase di co-progettazione.

La Convenzione, dovrà disciplinare, tra l'altro:

- oggetto e durata dell'azione progettuale da realizzare (o delle azioni progettuali);
- modalità di direzione, gestione ed organizzazione;
- impegni delle parti;
- modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto (o dei progetti);
- termini e modalità di rendicontazione delle spese.

Art. 11 - TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Ciascun ETS, singolo o associato, individuato dalla Commissione parteciperà al Tavolo di co-progettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del procedimento, secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.

Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS designati, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, del progetto definitivo (o dei progetti definitivi) degli interventi e delle attività, secondo quanto previsto dal presente Avviso e dalla scheda di proposta progettuale ed economica.

I progetti definitivi conterranno le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione, in stretta e rigorosa coerenza con la proposta tecnica progettuale presentata dal soggetto selezionato.

Qualora i progetti definitivi così elaborati vengano ritenuti soddisfacenti, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione, sottoforma di Convenzione.

Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà optare per la revoca dell'intera procedura.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento amministrativo, che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica amministrazione.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i verbali conservati agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza. L'Amministrazione procedente è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione degli ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

Art. 12 - CONVENZIONE

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliati i progetti definitivi, gli ETS selezionati quali Enti Attuatori saranno invitati dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti.

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta tecnica presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra Amministrazione procedente e Ente attuatore (o Enti attuatori) per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva (Progetto Definitivo).

Con la stipula della Convenzione, l'Ambito Territoriale inviterà i soggetti selezionati a:

1. versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
2. produrre, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il relativo atto costitutivo;

3. prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;

4. costituire la garanzia definitiva nelle forme previste nello schema di convenzione.

L'Amministrazione procedente si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere ai soggetti selezionati la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività nonché dell'individuazione dei beneficiari finali;

- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

In entrambi i casi ai soggetti selezionati non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

La Convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse a favore dei soggetti selezionati a copertura dei costi previsti e/o sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali.

Nello specifico, l'Amministrazione procedente trasferirà agli Enti attuatori le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

Gli Enti attuatori saranno altresì tenuti a rispettare, e far rispettare ad eventuali subcontraenti, le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Eventuali modifiche da apportare alla Convenzione, così come la riapertura del Tavolo di Co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC agli ETS attuatori, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.

ART. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte verrà effettuata, successivamente al termine di presentazione delle medesime, sulla base dei criteri di seguito indicati:

Qualità progettuale	Max 90 punti
Piano Economico-finanziario	Max 10 punti
TOTALE	Max 100 punti

La valutazione delle candidature avverrà ad insindacabile giudizio di una Commissione a tal fine incaricata.

Questa provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta progettuale secondo la seguente griglia di valutazione:

MACROCRITERI	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE MAX PUNTI 35	Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema, alle finalità e agli ambiti di intervento dell'Avviso Pubblico	10
	Qualità delle attività proposte in termini di impatto sociale, culturale e ambientale ed in base alla categoria di destinatari, all'articolazione e programmazione delle stesse	10
	Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto ed obiettivi specifici	10
	Indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto	5
QUALITÀ DEI RISULTATI ATTESI MAX PUNTI 20	Definizione chiara e specifica degli indicatori attesi e loro coerenza con i risultati e le realizzazioni previsti dal Progetto Tecnico	10
	Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto	10
SOGGETTO PROPONENTE MAX PUNTI 15	Numero di soggetti componenti il raggruppamento (<i>1 punto per ogni soggetto componente il raggruppamento oltre il primo fino ad un massimo di 15 punti</i>)	15
QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA MAX PUNTI 20	Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto	10
	Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione	10
CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO MAX PUNTI 10	Sostenibilità e funzionalità delle spese rispetto alle attività da realizzare	5
	Cofinanziamento soggetto concorrente (<i>5 punti attribuiti se il cofinanziamento supera l'5% del budget di progetto</i>)	5

Verranno reputate ammissibili solo le proposte che la Commissione riterrà idonee, ovvero che raggiungano la valutazione minima di 60 punti.

La procedura sarà aggiudicata anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta purché valida e congruente con il presente Avviso.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno 60 punti.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di candidatura, nonché, in itinere e successivamente alla conclusione del progetto, sull'effettiva realizzazione e fruizione delle attività in oggetto del finanziamento da parte dei beneficiari, sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sul coinvolgimento dei destinatari finali.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

Il soggetto attuatore ammesso alla fase di co-progettazione e poi coinvolto nella fase di realizzazione delle attività, si impegna a rispettare quanto indicato in sede di candidatura del progetto e ad essere unico responsabile della qualità delle attività svolte e della gestione delle medesime.

L'ammissione al contributo non comporta in alcun modo oneri e responsabilità dell'Ambito Territoriale sulla qualità e la corretta conduzione delle attività realizzate. Ogni responsabilità sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse sarà, senza riserve ed eccezioni, da considerarsi a carico del Soggetto proponente/attuatore, che si farà carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" nel rapporto con gli utenti loro affidati.

ART. 15 – IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

I soggetti affidatari sono gli unici responsabili delle attività svolte.

I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ambito sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

I soggetti interessati dovranno:

- a) trasmettere comunicazione di avvio attività;
- b) attivare adeguata copertura assicurativa, per tutti i partecipanti alle attività (sia adulti che minori), per il personale e per responsabilità civile verso terzi;
- c) servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
- d) utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
- e) garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai partecipanti, in particolare quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
- f) provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze dei partecipanti da trasmettere all'Ufficio di Piano mensilmente;
- g) trasmettere la relazione periodica delle attività da allegare alla richiesta di rimborso spese intermedia e finale e ulteriore documentazione giustificativa richiesta dall'Ufficio competente ai fini della rendicontazione;
- h) garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività;
- i) qualora nella proposta progettuale sia previsto di garantire anche il servizio di trasporto in favore dei destinatari finali, assicurare idonei mezzi di trasporto nel rispetto della normativa in materia.

Il soggetto attuatore dovrà comunicare all'Ufficio di Piano l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

Il soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

In particolare qualora le imprese siano:

- a. di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
- b. riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
- c. di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.

In caso di mancata comunicazione di cui ai precedenti punti il Comune di Trani applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore dell'Accordo di Collaborazione, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo dell'Accordo di Collaborazione, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa.

L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa.

La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere della Scrivente.

In nessun caso la risoluzione dell'Accordo di Collaborazione, comportano obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato, infatti, a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. L'Ambito sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.

L'Ambito di Trani, in relazione all'esecuzione delle azioni oggetto del presente Avviso pubblico, di cui detiene la titolarità, per quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo, ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: “INTERVENTI DESTINATI ALLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, FINANZIATE DAL FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (DPCM 29/07/2022 - DEL. G.R. N.1918/2022 - A.D. N. 192/1059/2023 DELLA REGIONE PUGLIA)”.

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o, comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

ART. 17 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

L’Amministrazione procedente è il Comune di Trani (Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani - Bisceglie) – Settore Servizi alla Persona – Ufficio di Piano – con sede legale in Via Tenente Morrico, 2 – 76125 - Trani (BT).

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile unico del presente procedimento è il dott. Alessandro Nicola Attolico - Dirigente dell’Ufficio di Piano.

Si ricorda che sul sito istituzionale <https://www.comune.trani.bt.it> (sezione "amministrazione trasparente") possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni in relazione al presente Avviso Pubblico, pertanto gli Enti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Trani <https://www.comune.trani.bt.it> (sezione "amministrazione trasparente"). Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio di Piano al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

ART. 19 - PUBBLICITA’

L’Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Trani, nelle sezioni dedicate.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni normative di riferimento.

ART. 21 – RICORSO

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine perentorio stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo.

ALLEGATI

- *Modello Convenzione (Allegato 2)*
- *Domanda (Modello A)*
- *Proposta progettuale (Modello B)*
- *DGUE*
- *Informativa sulla privacy*
- *Nomina Responsabile esterno dei dati*
- *Patto di Integrità*
- *Dichiarazione sostitutiva (anticorruzione)*
- *Modello dichiarazione d'intenti a costituirsi in soggetto giuridico (Modello C);*
- *Linee Guida per l'accesso e l'utilizzo del fondo e approvazione schema di disciplinare (A.D. 1059 del 06/06/2023).*

Trani, 16 Dicembre 2024

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano
dell'Ambito territoriale Sociale N. 5 di Trani-Bisceglie
(dott. Alessandro Nicola ATTOLICO)